II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 76/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2006 del 28 aprile 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, per quanto riguarda il canfene clorurato ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l'autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi ([5]).

([1]) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 91.
([2]) GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3.
([3]) GU L 318 del 6.12.2005, pag. 16.
([4]) GU L 318 del 6.12.2005, pag. 19.
([5]) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che modifica le condizioni di autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo dei coccidiostatici ([1]),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1980/2005, (CE) n. 2036/2005 e (CE) n. 2037/2005 e delle direttive 2005/86/CE e 2005/87/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1. Al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 R 2037**: regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 21).»

2. Al punto 1zq [regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 R 1980**: regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).»

3. Al punto 1zza [regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32005 R 2037**: regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 21).»

4. Al punto 1zze [regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32005 R 1980**: regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).»

5. Dopo il punto 1zzr [regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«1zzs. **32005 R 2036**: regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).»

6. Al punto 33 [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32005 L 0086**: direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 16)

— **32005 L 0087**: direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 19).»